

Problemi attuali del credito alle medie e piccole industrie

1. - La legislazione relativa al credito industriale, emanata nel dopoguerra (1), e le provvidenze in essa contemplate a favore delle aziende industriali, risentono delle urgenti ed assillanti necessità della ricostruzione, che hanno imposto al Governo una linea di con-

dotta suggerita dalle circostanze del momento più che da un piano organico di adattamento della materia alle mutate esigenze del dopoguerra.

Non poteva, forse, essere diversamente. C'è anzi da rallegrarsi che tale legislazione,

(1) Di tale legislazione sono riassunti di seguito i testi fondamentali:

Decreto Legislativo Luogotenenziale 1 Novembre 1944 n. 367.

Con tale decreto il Ministro del Tesoro venne autorizzato a concedere ad Istituti di credito pubblico e ad enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, la garanzia sussidiaria dello Stato su anticipazioni a favore di imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, nonché un contributo nel pagamento degli interessi per un periodo non superiore ai 4 anni sulle anticipazioni accordate. Questo contributo, da stabilirsi caso per caso, non può superare il 3% annuo.

L'anticipazione concessa qualora non venga estinta allo scadere del periodo per il quale è stato assegnato il contributo di interessi, è consolidabile da parte dell'Istituto concedente ed ammortizzabile secondo modalità da concordarsi con il Ministero del Tesoro. I crediti accordati godono « ope legis » del privilegio a favore dell'Istituto mutuante sugli immobili, impianti, macchinari, concessioni e brevetti.

Le operazioni di finanziamento vengono proposte dagli organi deliberanti delle Banche, ma sono autorizzate da apposito Comitato Interministeriale che si riunisce periodicamente presso il Ministero del Tesoro.

In base al provvedimento in questione lo Stato si limita a concedere la garanzia, ma i fondi necessari sono provveduti dalle Banche, le quali in tal modo hanno sì assicurato il ricupero delle somme anticipate, ma non il loro rapido smobilizzo. Più opportunamente con i decreti successivi lo Stato ha disposto la provvista dei fondi con mezzi propri.

Le erogazioni effettuate in forza del decreto 1 novembre 1944 ascendono a L. 22,5 miliardi sui 25 per i quali lo Stato è autorizzato a concedere la garanzia.

Le operazioni risultano ripartite fra gli Istituti di Credito di diritto pubblico e gli Istituti esercenti il mobiliare.

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946 n. 449.

Riguarda le operazioni di finanziamento per il ripristino, riconversione e continuazione dell'attività delle imprese industriali di interesse generale e di particolare utilità economica e sociale.

Le operazioni medesime sono oggetto di una gestione speciale dell'Istituto Mobiliare Italiano - I.M.I. che non impegna la responsabilità patrimoniale dell'Istituto. Trattasi di una gestione per conto dello Stato con separata contabilità.

I finanziamenti debbono essere autorizzati con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con quello dell'Industria e Commercio e su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del sopracitato D. L. L. 1-11-1944 n. 367, integrato da un rappresentante dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale e da un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. L'istruttoria delle operazioni ed il controllo di esse dopo la concessione del prestito sono pure affidate all'I.M.I.

Il Comitato di cui sopra decide sull'ammissibilità del finanziamento, sulla sua durata, che non può essere superiore ai 25 anni con facoltà di differire l'inizio dell'ammortamento non oltre il quarto anno dalla data della sua stipulazione.

La somministrazione dei fondi avviene da parte del Tesoro con mandati emessi contemporaneamente al decreto di cui sopra.

I finanziamenti autorizzati con il provvedimento in parola e successive variazioni sono ascesi complessivamente a L. 13 miliardi, già erogati in poche operazioni.

Decreto Legislativo 8 settembre 1947 n. 889.

Riguarda la costituzione di un « fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » - F.I.M. - a favore delle imprese industriali italiane del settore meccanico.

Tale fondo è stato costituito con il versamento da parte dello Stato della somma di L. 5 miliardi e con 20 annualità di Lire 2,500 milioni ciascuna (pari a L. 50 miliardi complessivi), a partire dal 1. gennaio 1948 e versabili in 40 semestralità di Lire 1,250 milioni ognuna. La Cassa Depositi e Prestiti, gli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, le Assicurazioni vennero autorizzate a scontare tali semestralità.

L'incarico della gestione nelle operazioni di finanziamento venne affidato all'I.M.I.

Le operazioni medesime possono essere effettuate per finanziare programmi di esportazione, per garantire aumenti di capitale e per acquistare azioni di nuova emissione o partecipazioni in aziende collegate.

Le deliberazioni di finanziamento sono state devolute ad un Comitato di sette membri dei quali il Presidente e due membri scelti fra persone estranee all'Amministrazione dello Stato. Gli altri quattro membri sono il Ragioniere Generale dello Stato, il Direttore Generale del Tesoro, il Direttore Generale dell'Industria e il Direttore Generale delle Valute.

Tenuto presente il netto ricavo conseguito con lo sconto presso la Cassa Depositi e Prestiti delle annualità stanziate, i fondi messi a disposizione delle aziende e interamente erogati ammontano a 35 miliardi.

Decreto Legislativo 15 dicembre 1947 n. 1410.

Riguarda esclusivamente provvidenze creditizie a favore delle Medie e Piccole Industrie.

Con tale decreto è stata istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro una Sezione Speciale di Credito alle Medie e Piccole Industrie con un fondo di garanzia interamente versato dallo Stato di L. 2 miliardi ed un fondo di dotazione di L. 275 milioni, apportato per L. 100 milioni dallo Stato, per L. 100 milioni dalla Banca Nazionale del Lavoro e per L. 75 milioni dall'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane. Il decreto prevedeva una partecipazione di L. 25 milioni da parte dell'Istituto delle Banche Popolari Italiane poi rilevata dalla Italcasse).

In forza di tale decreto sono stati poi assegnati dallo Stato alle Sezioni di Credito Industriale già esistenti presso il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia rispettivamente un fondo di garanzia di lire 2 miliardi e un fondo di lire 1 miliardo.

Nessun concorso da parte dello Stato nel pagamento degli interessi. E' stabilito peraltro che il 70% delle perdite eventuali sugli investimenti delle Sezioni rimane a carico del fondo di dotazione, mentre il 30% farà capo ai conti economici delle Sezioni stesse.

I fondi complessivi in Lire 5,275 miliardi sono stati interamente erogati.

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1398 e Decreto Legislativo 5 marzo 1948 n. 121.

Con tali decreti le già esistenti Sezioni di Credito Industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna sono autorizzate a concedere finanziamenti, fino alla concorrenza di L. 10 miliardi, per opere interessanti l'industria

almeno nelle sue linee fondamentali, abbia trattato il problema del credito industriale come a se stante, come cioè problema di credito a medio termine, nettamente distinto dal credito ordinario e si sia così ispirata, in complesso, al criterio informatore della legge bancaria del 1936.

I fondi messi a disposizione dell'industria italiana per effetto della citata legislazione ascendono a oltre L. 100 miliardi esclusi i fondi forniti all'I.R.I. e quelli contemplati dal decreto dell'11 settembre 1947 n. 891 (Eximbank).

Per quanto cospicui, tali fondi si sono dimostrati pur sempre insufficienti rispetto all'ingente fabbisogno delle aziende industriali, le quali, mentre dovevano e devono ancora provvedere alla ricostruzione totale o parziale degli impianti od al loro adattamento e insieme accrescere la dotazione di circolante in rapporto al diminuito valore della moneta, non potevano contare su un ampio concorso del capitale privato il cui afflusso avrebbe richiesto -

lizzazione del Mezzogiorno e delle Isole (Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, nonché Province di Latina e Frosinone e Isola d'Elba).

L'importo indicato è stato messo a disposizione dallo Stato attraverso la costituzione di fondi di garanzia per Lire 6,2 miliardi presso il Banco di Napoli; per Lire 3 miliardi presso il Banco di Sicilia e per L. 0,8 miliardi presso il Banco di Sardegna.

Sui finanziamenti che saranno concessi lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4% e per una durata massima di 10 anni.

Sulle perdite accertabili nei finanziamenti lo Stato concorre fino al 70%; il rimanente 30% resta a carico delle anzidette Sezioni.

Le erogazioni di tali fondi non si sono ancora iniziate.

Decreto Legislativo 11 settembre 1947 n. 891.

Riguarda l'autorizzazione concessa all'I.M.I. ad assumere dalla Export Import Bank di Washington finanziamenti fino all'importo di milioni di dollari 100, sia direttamente sia nell'interesse di aziende italiane, ed a concedere finanziamenti fino a concorrenza di detto importo, al fine di aumentare la possibilità produttiva delle aziende e delle esportazioni italiane. Tale fondo è già stato utilizzato per oltre quattro quinti.

Provvedimenti riguardanti l'Istituto per la Ricostruzione Industriale - I.R.I. - Fondi messi a disposizione dell'Istituto stesso.

	Anticipazioni	Aumenti del Fondo di dotazione
	(miliardi di lire)	
D. L. L. 5 marzo 1946 n. 86		10
D. L. del Capo Prov. dello Stato 21 luglio 1947, n. 709	5	
D. L. del Capo Prov. dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1037	10	
D. L. del Capo Prov. dello Stato 11 dicembre 1947, N. 1395		8
D. L. 23 gennaio 1948, n. 9		10
D. L. 25 marzo 1948, n. 213		30
	15	58

fra l'altro - un minimo di fiducia in condizioni di stabilità.

Nel quadro generale dell'industria italiana, particolarmente pressanti si mantengono le necessità di credito delle medie e piccole industrie sia per le ragioni che accenneremo, sia perchè sulle anzidette provvidenze statali quelle aziende hanno potuto beneficiare solo di importi marginali. A loro esclusivo favore funzionano infatti i soli fondi di garanzia per complessivi cinque miliardi stanziati dal D.L. 15 dic. 1947, n. 1419, per le tre Sezioni speciali della Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Napoli e Banco di Sicilia. Gli altri stanziamenti sono stati assorbiti, per la massima parte, dai bisogni delle maggiori imprese.

Per un orientamento di larga approssimazione sui fabbisogni di credito delle imprese minori, si consideri che i fondi messi a disposizione con la legge del dicembre 1947, n. 1419, rappresentano all'incirca la terza parte delle richieste di credito avanzate presso i tre Istituti incaricati dell'erogazione. Ciò a prescindere dalle richieste affluite all'Istituto Mobiliare Italiano e da quelle, non vanto valutabili, che non vennero nemmeno presentate essendo noto che non avrebbero potuto essere accolte.

Questa situazione induce a considerare il vivo interesse attuale che presenta il problema del credito alla media e piccola industria. I provvedimenti del 15 dicembre 1947 rappresentano solo un primo passo data la modesta entità dei fondi utilizzabili, ma indicano in embrione la via che, riteniamo, dovrà essere seguita nell'avvenire per avviare il problema alla sua soluzione organica.

Due sono i principi fondamentali che la legge applica e che vanno subito sottolineati: a) il principio del decentramento nell'esercizio di tale credito, affidato a più istituti, e b) il principio della rigorosa autonomia degli organismi costituiti allo scopo a fianco di Banche esistenti.

La legge del 1947 lascia poi ai singoli istituti il compito di determinare le modalità relative alle garanzie che devono assistere i crediti, alla loro scadenza, e ai mezzi di raccolta dei fondi. Anche ciò sembra molto opportuno in quanto, data la grande varietà di condizioni

che presenta la categoria delle minori aziende, il vincolare l'esercizio del credito a precise norme di legge avrebbe potuto essere di pregiudizio. Di fatto, l'unica limitazione stabilita (massimo di L. 15 milioni per finanziamento) può in qualche caso ostacolare un intervento che sarebbe utile ma solo per cifra superiore.

2. - La media e piccola industria è tuttora, nonostante le traversie della guerra e la crisi di assestamento sofferta, una delle basi della nostra economia. Molto diffusa, essa fonda la sua attività e prosperità su particolari condizioni prettamente locali quale l'ubicazione conveniente degli stabilimenti in rapporto alle disponibilità delle materie prime ed al mercato di collocamento, l'esistenza di mano d'opera specializzata per la sua produzione che, nella maggior parte dei casi è di qualità, lunghe tradizioni di lavoro e di esperienza nel ramo da parte dei dirigenti, relazioni locali che si traducono in possibilità di apporto di capitali e di appoggio politico. Essa conserva quindi, ancora oggi, un carattere regionale e familiare e costituisce un esempio tipico di applicazione nella vita sociale ed economica dell'istinto parietano di « persistenza degli aggregati ».

La forza economica che essa rappresenta non può essere distrutta, se non andiamo errati, dal progredire della tecnica, o dallo sviluppo della produzione in serie standardizzata, in quanto la sua attività si fonda o su esigenze locali o regionali ormai radicate, o su di una produzione di qualità che oggi, ancor più che nell'anteguerra, trova largo collocamento anche all'estero.

La sua forza sociale appare evidente nei riflessi del collocamento della mano d'opera locale, il quale avviene, in molti casi, con il massimo di utilità complementare per la famiglia del lavoratore che trae proventi anche dall'impiego di altri membri della famiglia nella stessa impresa o da attività di carattere agricolo.

E' ovvio quindi, sotto l'aspetto sia economico che politico, che essa sia oggetto di speciale attenzione; e che i suoi sforzi per superare le difficoltà particolari ereditate dalla guerra siano sorretti da adatti interventi pubblici.

Nell'attuale momento la situazione delle minori imprese industriali è caratterizzata anzi-

tutto, rispetto all'anteguerra, da uno squilibrio più marcato tra investimenti di mezzi finanziari provenienti dal capitale e investimenti di mezzi provenienti dal credito: questi ultimi sono in misura troppo spesso prevalente rispetto ai primi.

In secondo luogo, i costi generali e di imputazione diretta risultano oggi più elevati che nell'anteguerra, in rapporto percentuale, rispetto al valore della produzione; e ciò per effetto dell'impiego di personale superiore alle reali necessità delle aziende, dei maggiori oneri fiscali e degli impegni per arretrati su oneri collaterali alle retribuzioni (contributi assicurativi, cassa malattie e infortuni, etc.) che, per le aziende minori, sono più facilmente accertabili ed esigibili che per le grosse aziende. In altre parole, nonostante le plusvalenze registrabili nei valori di bilancio, le aziende in esame dispongono di minori utili effettivi, e, conseguentemente, di minori riserve reali cui poter attingere per la riduzione delle passività e per attuare una politica di stabilizzazione dei redditi nei vari esercizi; la loro situazione è quindi più sensibile alle sfavorevoli mutazioni delle condizioni di mercato.

Esse sono, inoltre, più che nel passato, finanziariamente immobilizzate, proprio nel momento in cui dovrebbero disporre di maggiori mezzi liquidi per ridurre i costi di produzione, per poter lavorare a pieno ritmo al fine di sfruttare al massimo la capacità produttiva degli impianti, e per impostare il lavoro di esportazione.

Vari sono i campi nei quali occorre agire: essi riguardano, fra l'altro, la politica sindacale, fiscale e doganale. Qui si vuole soltanto accennare alla politica creditizia da seguire che, ferma oggi come ieri nei punti fondamentali sopra indicati, deve essere adattata alla congiuntura presente con adeguati provvedimenti.

3. - Anzitutto, per le accennate particolari condizioni, si presentano ovvie alcune esigenze:

a) il credito a favore delle minori imprese industriali non può essere di durata inferiore ai tre anni. Le loro fonti di rimborso sono infatti ridotte, esclusivamente costituite dalle di-

sponibilità finanziarie provenienti dagli utili e dagli ammortamenti, che, per le ragioni esposte, non possono essere rilevanti, nè, anche quando lo sono, possono essere integralmente destinate all'ammortamento del debito.

b) Il credito non può essere concesso a tassi di interesse elevati; in tempi normali esso si aggirava dal 5,50 al 6,50%; oggi esso ben difficilmente può superare l'8% e, al massimo e solo in alcuni casi, l'8,50%. Diversamente l'istituto finanziatore corre il rischio di perdere sul capitale prestato quanto e più di quanto è riuscito ad ottenere sotto forma di pagamento degli interessi.

c) Infine l'intervento creditizio deve oggi proporsi, oltre che lo sviluppo del processo produttivo, anche, in taluni casi, il risanamento dell'azienda. Naturalmente, tale obiettivo non può essere considerato come normale: esso deve essere fondato sull'esistenza di una situazione aziendale fondamentalmente sana, e va realizzato con erogazioni commisurate al reale fabbisogno, giacchè un intervento ridotto non avrebbe efficacia risolutiva e potrebbe anzi avere effetto controperante.

4. - Le stesse esperienze scaturite dall'esercizio del credito industriale in questi ultimi anni hanno poi reso più evidente la diversità, sempre esistita, specie nel nostro Paese, ma oggi particolarmente sensibile, fra caratteristiche del credito alla grande industria e credito alla media e piccola industria.

Infatti, mentre il credito industriale alla grande industria è quasi sempre a lungo termine, vincola maggiormente il finanziatore alla azienda sovvenzionata, può essere esercitato convenientemente solo da un grande istituto centrale con organizzazione specializzata per settori industriali, esige un controllo più rigoroso dopo la concessione del prestito, è maggiormente legato alle direttive dominanti di politica economica governativa ed a considerazioni di ordine politico; il credito alle medie e piccole industrie è invece a termine meno differito, consente al finanziatore di conservare la sua fisionomia di creditore durante tutta la durata del prestito, può essere assistito da ga-

ranzie personali o reali extra aziendali che, almeno in parte, lo rendono più indipendente dalle sorti dell'industria e presuppone infine un'organizzazione creditizia periferica, dato che in esso l'elemento personale ha parte così prevalente da esigere un servizio di informazioni e di accertamenti preliminari attuabile solo attraverso organizzazioni del genere.

Per giungere quindi ad un razionale assetto dell'esercizio del credito industriale occorre rafforzare e rendere sempre più netta la demarcazione fra credito alla grande industria e credito alla media e piccola industria.

Per il primo esistono già grandi Istituti, fra i quali l'I.M.I. occupa il posto principale; essi, per le loro tradizioni e per la solida consistenza patrimoniale, possono procurarsi i mezzi con la emissione di titoli che hanno un mercato già collaudato dalla tradizione e consolidato dalla fiducia dei risparmiatori.

Per il secondo agiscono attualmente, oltre all'I.M.I. e come Istituti fiancheggiatori, le citate sezioni di credito industriale della Banca Nazionale del Lavoro, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, l'attività delle quali è limitata dai fondi ad esse assegnati già interamente utilizzati, e che non possono assicurare, data la modesta entità, una rotazione sufficiente nella concessione di nuovi fidi.

5. - Tocchiamo così quello che anche per la media e piccola industria, come per gli altri settori dell'economia italiana, è il problema cruciale nell'odierna congiuntura: la provvista dei fondi. Problema che, ovviamente, potrà giungere ad una sistemazione durevole soltanto quando il concorso del capitale privato alle aziende avrà ripreso il suo afflusso normale in relazione allo sviluppo ed alla formazione del risparmio nazionale.

Oggi, sia pure lentamente, il capitale sta riprendendo fiducia e torna agli investimenti industriali, ma in misura ancora del tutto inadeguata. Tale afflusso deve essere non solo favorito, come è ovvio, con provvedimenti di carattere generale, già abbastanza discussi perchè sia necessario farne cenno, ma deve essere stimolato anche da parte degli organismi incaricati dell'esercizio del credito industriale, richiedendolo, tutte le volte che sia necessario,

alle aziende che si rivolgono per fido. Di fatto, l'intervento creditizio a medio termine può avere efficacia utile e risolutiva solamente se esso viene concesso sulla base di un rapporto con il capitale permanentemente investito nell'azienda finanziata, rapporto variabile da azienda ad azienda a seconda della parte che l'immobilizzo tecnico prende nella formazione del reddito di gestione nei confronti delle attività di esercizio.

Per quanto riguarda lo specifico apporto del credito, si è già ripetutamente sottolineata la estrema limitatezza delle disponibilità attuali degli Enti erogatori in funzione, cioè delle tre Sezioni speciali.

In linea generale, l'ulteriore provvista di fondi per tali Enti dovrebbe essere assicurata seguendo la via maestra del ricorso al risparmio privato con la emissione di titoli a media scadenza. Ma è mezzo questo che non sembra oggi utilizzabile: anzitutto perchè la massa di risparmio disponibile non consente margini sufficienti da destinare a tal fine dopo soddisfatti i bisogni dello Stato, dell'industria edilizia e delle grandi industrie; in secondo luogo, perchè i titoli da emettersi a fronte dei finanziamenti industriali alle medie e piccole aziende — a tasso, come si disse, relativamente modesto — avrebbero un rendimento nettamente inferiore rispetto a tutti gli altri titoli obbligazionari, alcuni dei quali, poi, godono anche del beneficio della garanzia statale. Gli stessi titoli azionari a rendimento effettivo minimo saranno pur sempre preferiti in quanto riservano al possessore la speranza di differenze di prezzo e di opzioni a condizioni favorevoli. Nè l'emissione di buoni fruttiferi a scadenza relativamente breve (da sei mesi ad un anno) ed a tasso ridotto risolverebbe le difficoltà in quanto potrebbe permettere di assorbire solo quantità di risparmio molto modeste, marginali. Ciò a prescindere dalla circostanza importante che il titolo di credito può essere emesso solo da enti dotati di riserve patrimoniali atte a garantirlo.

Anche il sconto presso l'Istituto di Emissione o presso grandi Istituti potrebbe provvedere a colmare temporanee deficienze di liquidità degli Enti esercenti il credito industria-

le; ma proprio per questo non può essere considerato come fonte principale di disponibilità, giacchè gli Istituti riscontatori non potrebbero a lungo andare ingrossare il portafoglio con carta a medio termine anche se stilata a breve ma rinnovabile.

Non rimane quindi che l'assegnazione agli Enti in questione di ulteriori fondi di dotazione, i quali potrebbero essere forniti o dallo Stato direttamente o costituiti con quote del « fondo lire » da determinarsi in sede di riparto del fondo stesso.

Ma, a differenza di quanto praticato sinora, tanto in un caso quanto nell'altro, tali assegnazioni dovrebbero essere fruttifere per lo Stato di un saggio del 4,50%-4,75% che, rispetto al saggio massimo da applicare alle operazioni di credito, sembra possa consentire un margine sufficiente per la copertura delle spese e per la costituzione di fondi di accantonamento.

L'onere di un interesse sui fondi di dotazione vincola l'Istituto finanziatore ad una scelta più rigorosa delle aziende da sovvenzionare e lo impegna quindi ad agire come strumento di quell'opera di selezione fra le aziende che risponde ad esigenze di utilità economica e sociale. L'assistenza da parte degli Enti finanziari — giova riaffermarlo — è giustificata solo quando si tratti di aziende sane e vitali. Non è loro compito, ma compito dello Stato, di intervenire eventualmente in altri casi per attenuare gli effetti sociali di situazioni critiche di aziende incapaci di operare su basi economiche.

Ove lo Stato fosse disposto ad integrare i fondi già erogati secondo i criteri accennati, converrebbe esaminare la convenienza di estendere l'autorizzazione di compiere operazioni di credito alle medie e piccole industrie anche ad altri istituti bancari, ma sempre attraverso organismi autonomi nettamente distinti dagli istituti stessi. La natura di tale credito consiglia infatti — ripetiamo — di decentrarne l'esercizio il più possibile e di uniformarlo al carattere delle aziende da sovvenzionare. Con un più ampio decentramento il credito alle medie e piccole industrie potrebbe avvantaggiarsi di quella organizzazione bancaria capillare della quale abbisogna per le ragioni ricor-

date, potrebbe fondarsi sulla conoscenza diretta delle aziende desunta anche dall'andamento del credito ordinario del quale le aziende stesse beneficiano presso gli istituti locali, si estenderebbe a zone più vaste e potrebbe essere più attentamente seguito anche dopo la concessione del fido, specialmente se questo viene erogato sotto forma cambiaria. D'altra parte, ben difficilmente la valutazione diretta degli elementi desunti dalla conoscenza locale può essere sostituita dalla valutazione obiettiva della situazione aziendale, in quanto l'organizzazione amministrativa e contabile delle minori imprese è,

conviene dirlo, molto spesso approssimativa e talvolta rudimentale.

E' certo che l'esercizio del credito alle piccole e medie industrie sulle basi schematizzate in queste pagine non potrebbe riservare utili diretti di notevole entità. Ma, col rafforzare ed incoraggiare un'attività economica fondamentale per il nostro Paese e con l'incrementarne la produttività, si conseguirebbe non solo un vantaggio per la collettività, ma si realizzerebbero anche utili indiretti per gli istituti bancari.

CARLO DRAGHI